

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE CONTRASTO AL DISAGIO

Oggetto: **L.R. N. 35/2016, ART. 10, D.G.R. N. 1065/2018, D.G.R. N. 417/2020. FONDO DI SOLIDARIETÀ - MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI A TUTELA DELLA SALUTE MENTALE E DELLA DISABILITÀ - ANNUALITÀ 2021.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la legge Regionale n. 18/2021 “Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta Regionale”;

DECRETA

- di approvare l'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alle modalità e ai tempi per la presentazione delle richieste di contributo per gli interventi a tutela della salute mentale e della disabilità, concernenti il Fondo di Solidarietà di cui alla Legge regionale n. 35/2016, art. 10 a copertura parziale o totale delle spese ammissibili relative ai servizi erogati nell'anno 2021;

- di dare atto che dal presente decreto non deriva impegno di spesa a carico del Bilancio di previsione 2022/2024 – annualità 2022;

Il presente decreto verrà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 17/2013.

Avverso il presente decreto può essere presentato ricorso innanzi alle competenti autorità giurisdizionali entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott.ssa Claudia Paci)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- DGR n. 23 del 21/01/2013: “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi –Co.S.E.R.– Criteri per l’individuazione delle Co..S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010”;
- DGR n. 1331 del 25/11/2014.” Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGR 1011/2013”;
- L.R. n. 35/2016, art. 10 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017);
- DGR n. 1065 del 30/07/ 2018 “Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10”;
- DGR n. 1723 del 17/12/2018: “Disposizioni integrative alla DGR n. 1065 /2018, recante: Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10”;
- DGR n. 417/2020: “Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10 – Modifica della DGR 1065/2018 così come integrata con DGR 1723/2018 – Sostituzione Allegato A)”;
- DGR n. 937/2020: “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)”;
- DGR n. 1194/2020: “Art. 3, Comma 1, lettera b) della L.R. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 e disposizioni relative all’adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/2019, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020”.
- DGR n. 1489/2021: “Procedure per il passaggio della competenza gestionale e finanziaria relativa al pagamento della quota sanitaria della retta delle Co.S.E.R. dal Servizio Politiche Sociali di Regione Marche ad ASUR Marche con decorrenza dall’annualità 2021”.
- DDG ASUR n. 70/2022: “DGR n. 1489 del 01/12/2021. Procedure trasferimento gestione finanziaria per pagamento quota sanitaria retta Co.S.E.R. dal Servizio Politiche Sociali di Regione Marche ad ASUR Marche con decorrenza dall’annualità 2021. Determinazioni”.

Motivazione

La Giunta Regionale, con deliberazione n.1065/2018 ha approvato i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10. Con la succitata DGR n.1065/2018 si è stabilito di destinare il “Fondo” di che trattasi a parziale o totale copertura delle spese di compartecipazione a carico dei Comuni nel pagamento delle rette per il ricovero nelle strutture sociosanitarie residenziali per la tutela della salute mentale:



- *Comunità protetta h24 – livello assistenziale codice SRP 3.1.1 – 70% a carico del SSR e 30% quota compartecipazione in carico all'utente/comune;*
- *Comunità protetta h24 – livello assistenziale SRP 3.1.2 – 70% a carico del SSR e 30% quota compartecipazione in carico all'utente/comune;*
- *Comunità protetta h12 – livello assistenziale codice SRP 3.2 – 40% a carico del SSR e 60% quota compartecipazione in carico all'utente/comune;*
- *Gruppo appartamento – livello assistenziale SRP 3.3 – 40% a carico del SSR e 60% quota compartecipazione in carico all'utente/comune.*

Con deliberazione n. 1723/2018 la Regione ha provveduto ad integrare la DGR n.1065/2018 precisando che nell'ambito delle strutture per le quali si può beneficiare del contributo vanno considerate anche:

- a) I nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture in relazione ai quali è previsto l'impiego di risorse professionali e finanziarie sanitarie, come da relative convenzioni o accordi intercorsi tra i servizi territoriali sanitari e sociali. Il livello assistenziale socioriabilitativo è riferito alle strutture e quote di compartecipazione indicate nella DGR n.1331/2014;
- b) Le comunità per persone con disturbi mentali (CADM) livello assistenziale SRP3.3 - 40% a carico del SSR e 60% quota compartecipazione in carico all'utente/comune.

La Giunta regionale con deliberazione n. 417/2020 ha approvato i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10 – Modificando la DGR 1065/2018 così come integrata con DGR 1723/2018 con la sostituzione dell'Allegato A)".

Preso atto che l'allegato A) della DGR n. 417/2020 di cui sopra recante "Linee guida per la gestione del "Fondo di Solidarietà" finalizzato al sostegno della compartecipazione a carico dei Comuni nel pagamento delle spese di ricovero nelle strutture preposte alla tutela della salute mentale e disabilità " riporta in modo completo e generale tutte le disposizioni relative ai criteri di riparto e utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10, prevedendo – a partire dalla rendicontazione 2019 - la possibilità di accesso al contributo anche alle seguenti strutture per la disabilità:

- *RSA Accoglienza Disabili-livello assistenziale codice RD3 - 70% a carico del SSR e 30% quota compartecipazione in carico all'utente/comune;*
- *Residenze Protette per disabili - livello assistenziale codice RD3 - 70% a carico del SSR e 30% quota compartecipazione in carico all'utente/comune;*
- *Comunità Alloggio per Disabili- livello assistenziale codice RD4 - 40% a carico del SSR e 60% quota compartecipazione in carico all'utente/comune;*
- *Comunità Socio-Educative Riabilitative – (Co.S.E.R.);*

Con particolare riferimento alle Co.S.E.R. si fa presente quanto segue:

- 1 Con DGR 1194/2020 si stabiliva che le strutture già in possesso di autorizzazione rilasciata sulla base dei requisiti di cui al Regolamento Regionale 1/2004 e s.m.i. (tra cui le



Co.S.E.R.) dovevano presentare nuova istanza di autorizzazione all'esercizio, secondo quanto previsto dai nuovi manuali di autorizzazione, nel termine di 18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 e che nel frattempo sarebbero rimasti in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

2 La Giunta Regionale con deliberazione n.1489 dell'1/12/2021 ha stabilito di trasferire ad ASUR la gestione delle Co.S.E.R. con decorrenza dall'annualità 2021.

3 Con la stessa DGR n. 1489/2021 si è stabilito inoltre che per l'anno 2021:

- l'ASUR Marche continua a contrattualizzare le strutture secondo le modalità già definite dalla DGR n. 23/2013, nella misura del 25% della retta giornaliera di degenza prevista (€ 115,00) pari ad € 28,75 pro die/pro capite;
- l'ASUR Marche, attraverso le Aree Vaste, provvederà a liquidare gli importi dovuti alle strutture Co.S.E.R. nella misura del 50% della retta giornaliera di degenza prevista (€ 115,00) ovvero € 57,50 pro die/pro capite, di cui alla DGR n. 23/2013, utilizzando le modalità già utilizzate dal Servizio Politiche Sociali e Sport.

4 Tenuto conto che l'ASUR Marche con Determina del Direttore Generale n. 70 del 28/02/2022, oltre ad aver recepito la DGR n. 1489/2021, ha deciso che - con riferimento alle Comunità Socio Educative Riabilitative e per quanto riguarda gli interventi relativi all'annualità 2021 - i criteri utilizzati per la determinazione del co-finanziamento per le CoSER restano quelli previsti dalla DGR n. 23/2013, come da normativa di riferimento.

5 Considerato che la DDG n. 70/2022 stabilisce che nell'anno 2021, a seguito del trasferimento della competenza finanziaria ad ASUR Marche, l'erogazione della quota sanitaria da parte della Regione Marche è stata posta in capo all'ASUR Marche che pertanto deve provvedere a corrispondere:

- Il 50% già a carico della Regione Marche – Anticipo e Saldo 2021
- Il 25% a carico delle Aree Vaste dell'ASUR Marche già previsti dagli accordi contrattuali;
- Il 25% a carico dei comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti;

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, la procedura di rendicontazione degli interventi realizzati nelle Co.S.E.R. - annualità 2021- resterà la medesima di quella utilizzata nelle scorse annualità.



Con il presente atto si provvede a stabilire le modalità di presentazione delle domande e di rendicontazione da parte dei beneficiari facenti capo sia alla salute mentale che alla disabilità relative all'annualità 2021.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott.ssa Lucia Belli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1. Allegato "A": "L.R. n. 35/2016, art. 10, DGR n. 1065/2018, DGR n. 1723/2018, DGR n. 417/2020. Modalità e tempi per la presentazione delle richieste di contributo per gli interventi relativi alla tutela della salute mentale e della disabilità - Fondo di solidarietà - annualità 2021".



L.R. n. 35/2016, art. 10, D.G.R. n. 1065/2018, D.G.R. n. 1723/2018, DGR. N. 417/2020 - Modalità e tempi per la presentazione delle richieste di contributo per gli interventi relativi alla tutela della salute mentale e della disabilità - Fondo di Solidarietà - annualità 2021.

Premessa

Con DGR n. 1065/2018 *“Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di solidarietà istituito con Legge regionale n. 35/2016, art. 10”* e con DGR n.1723/2018 *“Disposizioni integrative alla DGR 1065/18”* la Regione aveva approvato i criteri di riparto e le modalità attuative del “Fondo di Solidarietà” istituito con LR. 35/2016, art.10 destinato a totale o parziale copertura della quota di compartecipazione a carico del Comune/utente in riferimento alle rette di ricovero per le strutture residenziali e semiresidenziali dell’area salute mentale di cui alla Legge regionale n.21/2016;

Con DGR n. 417/2020 recante *“Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo di Solidarietà istituito con legge regionale n. 35/2016, art. 10 – Modifica della DGR 1065/2018 così come integrata con DGR 1723/2018 – Sostituzione Allegato A)”* la Regione ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari estendendo la richiesta di contributo da parte degli Ambiti Territoriali Sociali anche a favore di soggetti ospiti in strutture per la disabilità secondo quanto stabilito nell’ allegato A) della DGR n. 417/2020;

Con il presente atto vengono di seguito individuate le procedure amministrative da porre in essere per la realizzazione dell’intervento relativo al “Fondo di Solidarietà” – annualità 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) in attuazione delle DGR n.1065/2018, DGR n.1723/2018, DGR n. 417/2020 di cui sopra.

Le risorse rese disponibili vengono ripartite pertanto a copertura parziale o totale delle spese ammissibili relative ai servizi erogati nell’anno 2021.

Beneficiari

Beneficiari dei contributi di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale in premessa sono i Comuni/utenti tenuti a compartecipare al pagamento di parte della retta di degenza (cd “quota sociale a carico del Comune/utente”) nelle strutture per la tutela della *salute mentale* e della *disabilità*, come di seguito specificate.

Compartecipazione al pagamento della quota sociale

In base alla normativa vigente, l’utente assistito, in relazione al proprio ISEE, partecipa al pagamento in tutto o in parte della “quota sociale” della retta, fermo restando l’onere in capo al Comune di residenza di intervenire con proprie risorse nell’ipotesi in cui i livelli di reddito e patrimonio dell’interessato non gli consentano di compartecipare totalmente o parzialmente.

Strutture e quote di compartecipazione

In base alle Deliberazioni di Giunta regionale in premessa citate, le tipologie di strutture considerate e le quote di compartecipazione di cui alla DGR n.1331/2014 possono essere sintetizzate come indicato di seguito:

SALUTE MENTALE:

Livello assistenziale e codice	Denominazione struttura	Quota a carico SSR	Quota compartecipazione dell'Utente/Comune	Quota Totale
Socioriabilitativo SRP3.1.1	Comunità Protetta H24	€ 80,50	€ 34.50 (30%)	€ 115,00
Socioriabilitativo SRP 3.1.2	Comunità Protetta H24	€ 64,40	€ 27,60 (30%)	€ 92,00
Socioriabilitativo SRP 3.2	Comunità Protetta H12	€ 22,00	€ 33,00 (60%)	€ 55,00
Socioriabilitativo SRP 3.3	Gruppo Appartamento	€ 10,80	€ 16,20 (60%)	€ 27,00
Socioriabilitativo SRP 3.3	CADM (Comunità per persone con disturbi mentali) assimilate a "Gruppo appartamento"	€ 10,80	€ 16,20 (60%)	€ 27,00

Per quanto riguarda i "Nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture":

- La DGR n.1723/2018 ha stabilito che i Comuni possono richiedere il contributo per il Fondo solidarietà anche per le persone inserite presso i "Nuclei dedicati a persone con disturbi mentali all'interno di altre tipologie di strutture" in relazione ai quali è previsto l'impiego di risorse professionali e finanziarie sanitarie, come da relative convenzioni o accordi intercorsi tra servizi territoriali sanitari e sociali.
- Il tipo di struttura e il relativo codice, in assenza di indicazioni dalle DGR n.1065/2018 e DGR n.1723/2018, devono essere indicati dal Comune tra quelli previsti dall'Allegato C della DGR n.1331/2014 – SALUTE MENTALE sulla base delle indicazioni riportate nella convenzione o accordo di cui sopra.

La Regione Marche, nel caso di strutture per la salute mentale situate fuori regione e che prevedono quote superiori a quelle sopra indicate (DGR n. 1331/2014), prenderà in considerazione la quota di compartecipazione per un importo massimo giornaliero di euro 34,50.

Qualora la quota di compartecipazione dell'utente/Comune effettiva indicata dal Comune fosse superiore alla quota prevista dalla tipologia di struttura inserita nella prima colonna di cui sopra (*Livello assistenziale e codice*), per calcolare il contributo regionale si terrà conto della quota di compartecipazione dell'utente/Comune regionale inserita nell'Allegato C della DGR n.1331/2014 della struttura indicata dal Comune.

DISABILITA':

Livello assistenziale e codice	Denominazione struttura	Quota a carico SSR	Quota compartecipazione dell'Utente/Comune	Quota Totale
Cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi RD3	RSA Accoglienza Disabili	€ 84,40	€36,17 (30%)	€ 120,57
Cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi RD3	Residenze Protette per disabili	€ 84,40	€36,17 (30%)	€ 120,57
Cure riabilitative di mantenimento per disabili privi di sostegno familiare RD4	Comunità Alloggio per Disabili	€ 27,20	€40,80 (60%)	€ 68,00

Comunità Socio-Educative Riabilitative – (Co.S.E.R.):

Con riferimento alle Comunità Socio Educative Riabilitative, per quanto riguarda gli interventi relativi all'annualità 2021, i criteri utilizzati per la determinazione del co-finanziamento per le Co.S.E.R. continuano ad essere quelli previsti dalla DGR n. 23/2013, secondo quanto stabilito dalla DGR 1489/2021.

Nello specifico si conferma che per quanto riguarda la retta giornaliera di degenza prevista (€ 115,00):

- Il 50% resta a carico della Regione Marche – Anticipo e Saldo 2021;
- Il 25% resta a carico delle Aree Vaste dell'ASUR Marche già previsti dagli accordi contrattuali;
- Il 25% resta a carico dei comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti.

La Regione Marche, nel caso di strutture per la disabilità situate fuori regione e che prevedono quote superiori a quelle sopra indicate, prenderà in considerazione la quota di compartecipazione per un importo massimo giornaliero di euro 40,80.

Coordinamento e supporto tra i Servizi

I Servizi Sociali del DSM e quello dell'UMEA (o enti accreditati di competenza) - che hanno la presa in carico degli utenti inseriti nelle strutture sopraindicate - supportano la procedura di compartecipazione attivando un coordinamento con il Servizio sociale del Comune territorialmente competente.

Nel caso di NUOVI UTENTI, i Comuni devono produrre l'autorizzazione all'ingresso nella struttura in questione, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.

Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo

A) Presentazione e trasmissione delle domande dai Comuni agli Ambiti Territoriali Sociali.

Il Comune trasmette la richiesta di ammissione ai benefici di cui alle D.G.R. n. 1065/18, D.G.R. n. 1723/2018, DGR n. 417/2020 all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale territorialmente competente secondo la seguente tempistica:

sia per la **salute mentale** che per la **disabilità** **entro il 16/05/2022** secondo modalità concordate con l'Ambito Territoriale Sociale stesso, utilizzando gli appositi moduli "*Dati fondo solidarietà. - salute mentale.xlsx*" e "*Dati fondo solidarietà – disabilità.xlsx*" in formato elettronico che viene inviato via PEC insieme al presente decreto a ciascun Ambito Territoriale Sociale.

Le rispettive richieste debbono contenere, per ogni utente, i seguenti dati:

- Iniziali cognome e nome utente;
- Data di nascita utente;
- Sesso utente;
- Nuovo utente (SI/NO);
- Ammontare ISEE utente (DSU 2022), così come stabilito dal Decreto Interministeriale n. 138 in data 13.04.2017 e s.m.i., del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze);
- Indicazione dell'Area Vasta del Dipartimento di Salute Mentale/UMEA (o enti accreditati competenti) che ha la presa in carico;
- Tipologia e denominazione struttura, completa di indirizzo;
- Importo giornaliero della retta della struttura così come determinata con DGR 1331/2014 o da apposita convenzione con l'ASUR;
- Importo giornaliero della quota parte della retta per la quale, ai sensi della DGR 1331/2014 o della convenzione, è stabilita la compartecipazione Utente/Comune;
- Numero giorni di degenza nell'annualità considerata (2021);
- Importo complessivo retta nell'annualità considerata (pari all'importo della retta giornaliera moltiplicato per i giorni di degenza);
- Importo complessivo della quota parte della retta a carico dell'Utente/Comune nell'annualità considerata (pari all'importo della quota parte giornaliera moltiplicato per i giorni di degenza);
- Somma complessiva pagata dall'Utente per l'annualità considerata.
- Somma complessiva pagata dal Comune per l'annualità considerata.

Nella domanda dovranno essere altresì indicati gli estremi con il relativo importo delle fatture emesse dalla struttura in relazione alle spese in parola, nonché gli estremi delle quietanze o delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento, con i relativi importi (o documentazione equivalente).

B) Trasmissione delle domande dagli Ambiti Territoriali Sociali al Settore Contrasto al Disagio della Regione Marche.

Gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali - entro il 30/05/2022 sia per la *salute mentale* che per la *disabilità* - provvederanno all'inoltro dei dati riferiti alle richieste di cui al punto precedente al Settore Contrasto al Disagio della Regione Marche, all'indirizzo PEC: regione.marche.contrastodisagio@emarche.it. Tali dati dovranno essere trasmessi sugli appositi moduli "*Dati fondo solidarietà - salute mentale.xlsx*" e "*Dati fondo solidarietà – disabilità.xlsx*" in formato elettronico che vengono inviati via PEC insieme al presente decreto a ciascun Ambito Territoriale Sociale.

I moduli di cui sopra dovranno essere ritrasmessi alla Regione per ciascuna area (salute mentale e disabilità), come sopra indicato, firmati digitalmente dal Coordinatore ATS in modalità Cades (file in formato P7M).

Si fa altresì presente che, come stabilito dalla DGR n. 1065/2018, DGR 1723/2028 e DGR n. 417/2020:

1. In via transitoria e per gli interventi anno 2021 qualora il Comune interessato non abbia ancora provveduto all'approvazione/applicazione del proprio regolamento per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate (ISEE), ma abbia tuttavia provveduto al pagamento della retta, lo stesso verrà comunque ammesso a finanziamento, ferma restando la trasmissione alla Giunta Regione Marche, per il tramite dell'ATS, dei dati di cui al precedente punto A). L'ufficio regionale incaricato del Settore Contrasto al Disagio provvederà ad effettuare il calcolo della "quota parte sociale a carico del Comune" ed all'assegnazione del relativo contributo in base all'ammontare della stessa sulla base dei criteri di cui al paragrafo "Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà" dell'allegato "A" alla DGR n. 417/2020.
2. Nell'ipotesi in cui il pagamento della "quota sociale" a carico del Comune sia stato effettuato unicamente dal soggetto Utente in assenza di regolamento comunale che preveda l'obbligatorietà dell'utilizzazione dell'ISEE, non viene erogato alcun contributo, salva l'adozione di detto regolamento ed il conseguente pagamento di quanto dovuto all'Utente dal Comune entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione delle richieste di contributo (**16/05/2022** sia per la salute mentale sia per la disabilità).
3. Nell'ipotesi in cui sia il Comune che l'Utente abbiano partecipato al pagamento della "quota sociale" della retta a carico del Comune, si provvederà, sia per gli interventi della salute mentale che della disabilità, ad assegnare il contributo di cui trattasi al Comune sulla base dell'importo di detta "quota sociale" secondo i criteri di cui al paragrafo "Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà" dell'allegato "A" alla DGR n. 417/2020, fatto salvo il rimborso da parte del Comune di quanto dovuto all'Utente.
4. Nell'ipotesi in cui alla data di adozione del presente atto non abbia ancora avuto luogo il pagamento di quanto dovuto alla struttura dal Comune per l'annualità 2021, la richiesta di contributo potrà essere presentata solo nel caso in cui il Comune – in base a quanto previsto nel proprio regolamento che preveda l'obbligatorietà dell'utilizzazione dell'ISEE – procederà intanto al pagamento della quota sociale della retta a suo carico in base al predetto regolamento, entro e non oltre la data prevista per la presentazione delle richieste di contributo (**16/05/2022**). L'ufficio regionale incaricato del Settore Contrasto al Disagio, provvederà ad effettuare il calcolo della "quota parte sociale a carico del Comune/utente" sia per gli interventi della salute mentale che della disabilità, ed all'assegnazione del relativo contributo in base all'ammontare della stessa sulla base dei criteri di cui al paragrafo "Criteri di accesso e riparto del Fondo di solidarietà" dell'allegato "A" alla DGR n. 417/2020.
5. Nel caso di prestazioni effettuate fuori Regione (e per eventuali quote di compartecipazione superiori a quelle stabilite nel presente atto), la compartecipazione al pagamento della "quota sociale" avviene nel limite massimo delle tariffe previste dalla normativa vigente nella Regione Marche.

In tali casi il Comune deve produrre, in sede di presentazione della domanda:

- a) la documentazione – in corso di validità - attestante l'autorizzazione e l'accreditamento della struttura ubicata fuori Regione (ad eccezione dei casi in cui tale documentazione sia già stata trasmessa per gli stessi utenti in occasione delle precedenti istruttorie);
 - b) l'autorizzazione all'ingresso nella struttura in questione, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
6. Nel caso di ricoveri ospedalieri ed altre assenze temporanee, per la determinazione della "quota sociale" a carico dell'Utente/Comune, si rinvia a quanto contenuto nelle convenzioni stipulate con i competenti Servizi del Sistema Sanitario Regionale.